



UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale



Agenzia per la Crescita Territoriale



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*
Dipartimento della funzione pubblica

POIN GOVERNANCE
E CAPACITÀ
ISTITUZIONALE
2014-2020

“Supporto all’operatività della riforma in materia di semplificazione”
CUP J59J16000760006

Webinar

Le nuove direttive SUAPE della Regione Sardegna – principali novità

a cura di Massimo Puggioni

12 dicembre

Formez**PA**

Legge Regionale 11 gennaio 2019, n. 1

Publicata sul BURAS n.4 del 17 gennaio 2019

→ in vigore dal 1° febbraio 2019

I commi 2, 3 e 4 dell'art. 48, che modificano gli artt. 34 (Procedimenti in autocertificazione), 35 (Attività istruttoria del SUAPE) e 37 (Conferenza di servizi nel SUAPE) della L.R. n. 24/2016 entrano in vigore dopo l'approvazione delle nuove direttive



→ D.G.R. n. 49/19 del 05/12/2019

Nuove direttive SUAPE

Art. 4 - Istituzione del SUAPE

- il SUAPE deve essere istituito presso le Unioni di Comuni entro il 31/12/2019;
 - i comuni delle isole minori (oltre alle città medie e ai comuni della città metropolitana di Cagliari) hanno facoltà di istituire un SUAPE comunale;
 - in caso di inerzia il ruolo di responsabile del SUAPE è ricoperto dal segretario dell'Unione di Comuni;
- facoltà di **delegare la funzione del SUAPE** ad altri enti locali, purché la competenza territoriale di un Comune risulti in capo ad un unico ente. Dopo il 31 dicembre 2019 non sarà più ammesso lo svolgimento delle funzioni da parte del singolo comune non legittimato ex lege o in forza di delega.

Art. 6 - Invio telematico e numero unico di protocollo

- tutte le pratiche inviate a mezzo PEC devono essere comunque regolarizzate a cura dell'interessato mediante caricamento sul software regionale, nei termini di cui all'art. 8 (soccorso istruttorio e regolarizzazione);
- La pratica presentata al SUAPE e i documenti relativi al procedimento unico sono contrassegnati da un codice univoco. Ogni pratica **può essere registrata una sola volta sul protocollo di ciascuno degli enti coinvolti**, con l'indicazione del codice univoco. Ad eccezione dei provvedimenti, non è pertanto necessario protocollare le singole comunicazioni che intercorrono tra il SUAPE, l'interessato e gli enti coinvolti nel procedimento unico, la cui registrazione e conservazione sono assicurati dal sistema informatico SUAPE nel rispetto della legislazione e delle regole tecniche vigenti

Art. 8 – Soccorso istruttorio e irricevibilità

→ limite di **15 giorni** per interrompere i termini del procedimento, per non più di 30 giorni, per la richiesta di regolarizzazione formale nei procedimenti in conferenza di servizi. La richiesta di regolarizzazione tardiva non interrompe i termini del procedimento;

→ Nuovi casi di **irricevibilità non sanabile** delle pratiche:

- indicazione del procedimento in autocertificazione in luogo di altro procedimento che preveda il rilascio di atti espressi (oltre ai procedimenti in conferenza di servizi anche accertamenti di conformità, richieste di parere preliminare, proroghe, ecc.).

Art. 8 – Soccorso istruttorio e irricevibilità

→ Nuovi casi di **irricevibilità sanabile** delle pratiche:

- presentazione di pratiche a mezzo PEC;
- errata indicazione della tipologia di intervento e delle condizioni proposte dal software regionale in fase di compilazione della pratica telematica.

nei casi in cui il software regionale non consenta la correzione di errori comunque suscettibili di rettifica, il SUAPE invita l'interessato ad annullare e ritrasmettere ex novo la pratica entro il termine per la regolarizzazione, senza soluzione di continuità per i titoli abilitativi acquisiti in autocertificazione e senza che sia necessario provvedere a un nuovo pagamento dei diritti di segreteria

Art. 8 – Soccorso istruttorio e irricevibilità

La dichiarazione di irricevibilità può essere emessa dal SUAPE solo prima della trasmissione - manuale o automatica - della pratica agli enti competenti per le verifiche. Sono fatti salvi i seguenti casi:

- nei procedimenti in autocertificazione, trascorsi 15 giorni consecutivi dalla data di ricezione della dichiarazione autocertificativa, anche nei casi in cui sia stata richiesta la regolarizzazione della pratica, il SUAPE può dichiarare l'irricevibilità solo in presenza delle condizioni previste dall'art. 21 nonies, comma 1 della Legge n. 241/1990 (violazione di legge o incompetenza del SUAPE);
- nei procedimenti in conferenza di servizi, trascorsi 15 giorni consecutivi dalla data di ricezione della dichiarazione autocertificativa senza che sia stata richiesta la regolarizzazione della stessa, il SUAPE può dichiarare l'irricevibilità della pratica solo in caso di incompetenza;

Art. 8 – Trasmissione automatica

- Nei procedimenti in autocertificazione, trascorsi quindici giorni consecutivi dalla data di ricezione della dichiarazione autocertificativa senza che il SUAPE abbia provveduto al rilascio della ricevuta definitiva o a dichiarare la pratica irricevibile, il software regionale provvede automaticamente alla trasmissione della pratica.
- Nei procedimenti in conferenza di servizi e per le pratiche che prevedano il rilascio di atti espressi, trascorsi quindici giorni consecutivi dalla data di ricezione della dichiarazione autocertificativa senza che il SUAPE abbia provveduto a trasmettere la documentazione alle pubbliche amministrazioni competenti, o a richiedere la regolarizzazione della pratica, o a dichiarare l'irricevibilità della pratica stessa, il software regionale provvede automaticamente alla trasmissione della pratica.

Art. 8 – Trasmissione automatica

Nei casi sopra indicati, nel primo giorno lavorativo successivo alla scadenza del termine, il software regionale provvede:

- ad attivare gli endoprocedimenti suggeriti sulla base dei dati inseriti dall'interessato;
- a trasmettere la pratica agli enti competenti per gli stessi endoprocedimenti; nella comunicazione è data evidenza del fatto che si tratta di una trasmissione automatica senza che sia intervenuta la verifica formale da parte del SUAPE;
- ad inviare una comunicazione automatica all'interessato per informarlo dell'avvenuta trasmissione della pratica.

Le disposizioni di cui al presente paragrafo diventano efficaci e si applicano alle pratiche presentate **successivamente al rilascio dell'aggiornamento del sistema informatico regionale**, di cui è data notizia sul BURAS e sul portale della Regione con almeno quindici giorni di anticipo.

Procedimento in autocertificazione a 30 giorni

Procedimenti in autocertificazione a 20 giorni



Procedimenti in autocertificazione a **30 giorni**

Per le dichiarazioni autocertificative presentate secondo il procedimento in autocertificazione a venti giorni prima dell'entrata in vigore delle presenti direttive, l'intervento può essere avviato al ventesimo giorno; la necessità del previo decorso dei trenta giorni si applica solo alle pratiche presentate successivamente alla data di entrata in vigore

Art. 10 – Termini per le verifiche in autocertificazione

Un solo titolo abilitativo	Più titoli abilitativi
<p>Tempo per le verifiche: 60 giorni (30 giorni per SCIA edilizie)</p> <p><i>Decorrenti dalla trasmissione della documentazione dal SUAPE all'ufficio competente</i></p>	<p>Tempo per le verifiche: 55 giorni</p> <p><i>Decorrenti dalla trasmissione della documentazione dal SUAPE all'ufficio competente</i></p>
<p>L'ente competente emette direttamente il provvedimento prescrittivo o interdittivo e lo trasmette al SUAPE e all'interessato</p>	<p>L'ente competente trasmette al SUAPE la proposta di provvedimento prescrittivo o interdittivo, che viene formalizzato dal SUAPE stesso</p>

Art. 11 – Conferenza di servizi

- In caso di trasmissione automatica, il termine per l'espressione dei pareri decorre dalla trasmissione automatica
- I termini per la richiesta di integrazione documentale passano da 10 a **15 giorni**
- Il SUAPE deve inviare una comunicazione con i nuovi termini della conferenza di servizi anche in caso di decorso infruttuoso del termine assegnato all'interessato per provvedere all'integrazione di dati o documenti
- Anche in caso di mancata integrazione da parte dell'interessato, il soggetto coinvolto nella conferenza di servizi è comunque tenuto ad esprimere la propria determinazione entro il termine di conclusione della stessa

Art. 11 – Conferenza di servizi

- Il tacito assenso si applica anche agli atti di competenza di diverse articolazioni del medesimo Ente presso cui è istituito il SUAPE
- In caso di seconda conferenza di servizi in modalità asincrona indetta per esprimersi sulle osservazioni presentate dall'interessato a seguito dell'emissione di determinazione negativa non superabile, l'ulteriore determinazione chiude definitivamente il procedimento
- nel caso in cui tutte le amministrazioni tenute ad esprimersi abbiano trasmesso le proprie determinazioni prima del termine di conclusione della fase asincrona, il SUAPE deve emettere subito il provvedimento unico dando atto nello stesso del termine residuo per l'effettuazione delle verifiche da parte dei soggetti non tenuti a esprimersi

Art. 12 – Silenzio assenso

Fatte salve le eccezioni di cui all'articolo 20, comma 4, della legge n. 241 del 1990, la mancata conclusione del procedimento da parte del SUAPE nei termini di cui al comma 15 **equivale a provvedimento di accoglimento della domanda.**

Il provvedimento di accoglimento si considera rilasciato alla scadenza dei termini **anche nel caso in cui gli enti titolari dei provvedimenti esclusi dall'applicazione dell'articolo 20 della legge n. 241 del 1990 abbiano trasmesso le proprie determinazioni favorevoli.**

Ogni successiva differente determinazione del SUAPE sul procedimento può essere adottata **solo nell'esercizio del potere di autotutela**, ove sussistano le condizioni previste dagli articoli 21 quinquies e 21 nonies della legge n. 241 del 1990

Art. 12 – Indennizzo da ritardo

Si applicano le disposizioni in materia di indennizzo da ritardo nella conclusione del procedimento di cui all'articolo 28 del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito in legge 9 agosto 2013, n. 98:

→ 30 euro per ogni giorno di ritardo con decorrenza dalla data di scadenza del termine del procedimento, comunque complessivamente non superiore a 2.000 euro

Nei provvedimenti rilasciati in ritardo occorre indicare espressamente il termine previsto dalla disciplina normativa vigente e quello effettivamente impiegato, **nonché l'ammontare dell'indennizzo a cui l'interessato ha diritto e le modalità con cui è possibile richiederlo**

Art. 16 – Sanatorie edilizie

- Per i procedimenti di accertamento di conformità e di sanatoria **che si perfezionano attraverso il rilascio di un provvedimento espresso**, è esclusa l'applicazione del procedimento unico; in tali casi il SUAPE trasmette la documentazione agli uffici coinvolti, i quali operano secondo quanto previsto dalle norme settoriali.
- Alle sanatorie che si perfezionano attraverso **la trasmissione di una dichiarazione autocertificativa ed il versamento di una sanzione ad effetto sanante di importo predeterminato**, si applica il procedimento in autocertificazione, a condizione che la ricevuta del versamento della sanzione prevista dalle norme vigenti sia allegata alla dichiarazione autocertificativa. **Solo in questi casi** il titolo abilitativo per l'effettuazione di qualsiasi intervento edilizio può essere acquisito anche contestualmente a quello per la sanatoria, attraverso la presentazione di un'unica dichiarazione autocertificativa.

Art. 17 - Deroghe

in caso di acquisizione di VIA, AIA, VINCA e autorizzazione per impianti di smaltimento di rifiuti, il procedimento unico per l'acquisizione di ulteriori titoli abilitativi può essere avviato presso il SUAPE anche prima della conclusione dell'iter per il rilascio degli atti di assenso sopra citati, ferma restando la necessità che il SUAPE ne attenda la conclusione per emettere il provvedimento unico.

→ È quindi sempre fatta salva la possibilità di procedere in parallelo senza attendere la conclusione del procedimento ambientale per trasmettere la pratica al SUAPE.

Art. 18 – Raccordo con le norme settoriali

- Esclusione dalla competenza SUAPE per tutti gli interventi direttamente connessi con beni soggetti a vincolo storico, artistico, monumentale e archeologico;
- introdotte disposizioni specifiche di coordinamento col procedimento unico del permesso di costruire convenzionato;
- modificata la disciplina di raccordo per l'acquisizione del parere di organi collegiali, distinguendo tra collegi imperfetti e perfetti (tra cui le commissioni di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo)

Art. 18 – Rinnovi

- In caso di rinnovo periodico di un titolo abilitativo, qualora non siano mutate le condizioni e il quadro normativo di riferimento, non possono essere richiesti all'interessato asseverazioni e allegati che siano già stati prodotti all'atto dell'acquisizione del titolo abilitativo originario. Per i titoli abilitativi formati in origine a seguito di asseverazione tecnica, è richiesta un'asseverazione di situazione non mutata resa da un tecnico abilitato.
- In caso di presentazione di una dichiarazione autocertificativa per l'ottenimento di un titolo abilitativo precedentemente acquisito e la cui efficacia temporale è scaduta, è necessario presentare una nuova asseverazione del tecnico abilitato; qualora non siano mutate le condizioni e il quadro normativo di riferimento, non possono essere richiesti all'interessato gli allegati che sono già stati prodotti all'atto dell'acquisizione del titolo abilitativo originario.

Art. 18 – Rinnovi

- I titoli abilitativi per l'esercizio delle attività economiche e produttive di beni e servizi rientranti nella competenza legislativa regionale sono validi a tempo indeterminato e non sono assoggettati a rinnovo periodico né all'obbligo di comunicare periodicamente la prosecuzione dell'attività o la permanenza dei requisiti di esercizio. I titoli abilitativi acquisiti prima dell'entrata in vigore della L.R. n. 1/2019 e delle presenti direttive devono intendersi validi a tempo indeterminato a prescindere dalla eventuale indicazione di scadenza contenuta nel titolo stesso.
- La tabella di ricognizione dei regimi amministrativi di cui all'allegato B individua i titoli abilitativi a cui si applica la presente disposizione.

Art. 20 – Cemento armato

- le comunicazioni relative al deposito del progetto strutturale e agli adempimenti successivi devono essere trasmesse attraverso l'apposita funzionalità sulla pratica edilizia a cui si riferiscono, o in allegato alla dichiarazione di agibilità.
- si procede secondo le modalità previgenti in tutti i casi di deposito di documenti relativi ad interventi edilizi il cui titolo abilitativo non è stato conseguito presso il SUAP o SUAPE, salvo il caso di presentazione contestuale della dichiarazione di agibilità.

Art. 22 – Rimborso in caso di ritardo

Per i procedimenti conclusi con oltre quindici giorni di ritardo l'interessato ha diritto al rimborso integrale dei diritti di istruttoria corrisposti per l'attività propria del SUAPE. La disposizione trova applicazione, in particolare:

- in caso di procedimenti in conferenza di servizi, ove il provvedimento unico sia emesso con oltre 15 giorni di ritardo, fatti salvi i casi nei quali il SUAPE è tenuto ad attendere il rilascio degli atti di assenso di cui al precedente art.17;
- in caso di procedimenti in autocertificazione, ove il SUAPE rilasci la ricevuta definitiva con oltre 15 giorni di ritardo.